



**COMUNE DI RONCO SCRIVIA**  
Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI  
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**(C.O.S.A.P.)**

*(art. 63, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.)*

Approvato con deliberazione del C.C. n. .... in data ..... (in vigore dal 1° gennaio 2018)

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1** - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2** - Presupposto per l'applicazione del canone
- Art. 3** - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4** - Distinzione delle occupazioni
- Art. 5** - Passi e accessi carrabili
- Art. 6** - Commercio itinerante su aree pubbliche
- Art. 7** - Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali
- Art. 8** - Occupazioni occasionali
- Art. 8** - Occupazioni d'urgenza
- Art. 9** - Occupazioni abusive

## **CAPO II –NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE**

- Art. 11** – Domanda di occupazione
- Art. 12** – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda
- Art. 13** – Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza
- Art. 14** – Deposito cauzionale
- Art. 15** – Durata delle occupazioni
- Art. 16** – Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 17** – Obblighi del titolare
- Art. 18** – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 19** – Voltura della concessione/autorizzazione
- Art. 20** – Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 21** – Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione
- Art. 22** – Rinuncia all'occupazione

## **CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE**

- Art. 23** – Tariffe e classificazione delle tipologie di occupazione
- Art. 24** – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 25** – Modalità di applicazione del canone
- Art. 26** – Classificazione delle strade
- Art. 27** – Soggetto passivo
- Art. 28** – Riduzioni di superficie
- Art. 29** – Esclusioni
- Art. 30** – Esenzioni
- Art. 31** – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 32** - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 33** – Riscossione del canone
- Art. 34** – Gestione del servizio
- Art. 35** – Funzionario responsabile

## **CAPO IV – ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

- Art. 36** – Accertamento
- Art. 37** – Sanzioni per occupazioni abusive
- Art. 38** – Sanzioni per ritardati od omessi versamenti
- Art. 39** – Altre violazioni
- Art. 40** – Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. 41** – Rimborsi

## **CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 42** - Norme transitorie

**Art. 43** - Norme finali

**Art. 44** - Rinvio

### **ALLEGATI**

**Allegato A** - Determinazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di occupazione

**Allegato B** - Determinazione tariffe e classificazione delle tipologie di occupazione

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura giuridica di entrata patrimoniale, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione ovvero concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone

1. E' soggetta al pagamento del canone qualsiasi occupazione di suolo pubblico e di spazi pubblici così come definite nel presente articolo.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono altresì considerate suolo pubblico e spazio pubblico le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale, una servitù di pubblico passaggio di fatto o per destinazione d'uso dello stesso proprietario.
4. Sono inoltre soggette al canone, le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato.
5. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

### Art. 3 - Soggetti attivi e passivi.

1. Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

### Art. 4 - Distinzione delle occupazioni.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.In ogni caso s'intendono temporanee le occupazioni permanenti, indipendentemente dalla durata della concessione, qualora l'attività o l'uso per cui è stata concessa l'occupazione venga esercitata per un periodo inferiore a 4 mesi nell'arco dell'anno solare: ciò comporterà la rimozione di qualsiasi manufatto nel periodo di mancato utilizzo.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2 , anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### Art. 5 - Passi e accessi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili le opere o gli appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, le modifiche del piano stradale intese a consentire e facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Sono, inoltre, passi carrabili anche gli accessi a raso, individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere e/o modifiche di cui al comma 1.

3. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R.16/12/1992, n. 495 e s.m.i.).

4. Il canone per i passi carrabili è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura degli accessi medesimi per la profondità convenzionale del marciapiede pari a metri uno.

5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Il Comune, su espressa richiesta e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati determinati convenzionalmente ai sensi del comma 4.

7. Per i passi carrai già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 il rilascio dell'autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell'Amministrazione Comunale, salvo il caso in cui gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'articolo 46, comma 2, lettera a) del DPR n. 495/1992 e s.m.i. nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente oneroso procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui sopra, l'Ufficio tecnico di concerto con la Polizia municipale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.

## **Art. 6 - Commercio itinerante su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, si rimanda alle seguenti vigenti discipline:

- Regolamentazione delle vendite su area pubblica di commercianti ed agricoltori effettuate nel mercato e nei posteggi fuori mercato;

- Regolamento comunale delle fiere, sagre, feste paesane e rionali.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) ore, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

## **Art. 7 – Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali**

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio.

2. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi. In particolare per le tipologie sotto elencate vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:

a) **NEGOZI E BOTTEGHE.** L'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi. La merce dovrà essere posta in appositi contenitori e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende. L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di m.1 ,50. Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio, la quale dovrà essere rimossa dopo la chiusura giornaliera dell'esercizio.

b) **BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.** L'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi di sempre-verde, nuove strutture di arredo, ecc., poste a margine del marciapiede in rilievo. Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non

sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.

c) SALE GIOCHI. L'occupazione dovrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati esponendo giochi che non arrechino disturbo per rumorosità.

d) CHIOSCHI EDICOLE. L'occupazione con espositori o carrelli porta-riviste dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco. Gli espositori non dovranno superare in altezza ml. 1.

e) NOLEGGIO CICLI E TANDEM. La porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e comunque nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.

3. Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come prevista dal Codice della Strada e del vigente Regolamento Edilizio. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione Comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.

4. Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.

5. Le attività commerciali che intendono posizionare chioschi, dehors e/o tende solari dovranno attenersi al rispetto del vigente Regolamento Edilizio.

## **Art. 8 - Occupazioni occasionali**

1. Si definiscono occasionali le occupazioni di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o mantenimento del verde, purché non modifichino il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva per iscritto alla Polizia Municipale di norma almeno 48 ore prima dell'inizio.

## **Art. 9 - Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato prima di aver ottenuto il formale provvedimento di assenso. In tale caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione per iscritto al Comune specificando l'ubicazione e la natura dell'emergenza.

2. Entro 5 giorni dall'occupazione d'urgenza l'interessato dovrà presentare la domanda di occupazione ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 37.

3. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c).

## **Art. 10 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la necessaria autorizzazione/concessione amministrativa prevista dal presente regolamento sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;

b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo e/o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;

3. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile ovvero con cartelli di divieto di sosta, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova contraria di natura documentale a carico del trasgressore.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei

beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto, per provvedervi, un termine adeguato al tipo di struttura da rimuovere, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, anche attraverso incameramento dell'eventuale fidejussione/deposito.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive di cui al presente articolo si applica un'indennità pari al canone previsto per le analoghe tipologie regolarmente autorizzate, maggiorato del 50%, oltre le sanzioni di cui all'art. 37 del presente regolamento.

## **CAPO II - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE**

### **Art. 11 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.

2. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione le occupazioni escluse ai sensi dell'articolo 29.

4. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata all'Ufficio competente, come individuato nel successivo articolo, e contenere, a pena di nullità, i seguenti documenti:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;

c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;

d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;

f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;

i) il versamento dei diritti di istruttoria e l'eventuale versamento dei diritti d'urgenza dovuti ai sensi dell'articolo 13.

l) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;

m) copia polizza assicurativa per rischi civili della ditta esecutrice o dell'esecutore delle opere correlate alla domanda di occupazione, nel caso di occupazioni correlate e/o comportanti interventi edilizi;

n) attestazione di avvenuto pagamento del canone o della prima rata, in caso di rateizzazione;

5. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

7. Sono interamente a carico del richiedente le dovute segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e l'adozione di tutte le misure di sicurezza, per le occupazioni sulle sedi stradali quelle previste dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

## Art. 12 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse, come di seguito individuato:

- all'Area Urbanistica

a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile, previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi ed accessi pedonali, previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, previo parere dell'Ufficio Tecnico;

d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati al punto precedente, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

e) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

- all'Area Vigilanza

a) per le occupazioni riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni per le occupazioni permanenti e 30 giorni per le occupazioni temporanee.

4. Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quelli sopra indicati, ovvero entro 5 giorni per le occupazioni temporanee e 30 giorni per le occupazioni permanenti rispetto all'inizio dell'occupazione stessa, potrà versare, oltre ai diritti d'istruttoria, i diritti d'urgenza quantificati all'articolo 13, comma 1.

5. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengano richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.

6. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:

- Ufficio di Polizia Municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
- Sportello Unico dell'Edilizia: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.) ;
- Ufficio Tecnico (Lavori Pubblici): per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.)
- Ufficio Commercio: per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale nonché delle occupazioni effettuate da pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

7. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.

8. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione .

9. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal responsabile dell'Area competente.



### **Art. 13 - Diritti di istruttoria e diritti d'urgenza**

1. Alla richiesta di autorizzazione o concessione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti dovuti per il rilascio dell'autorizzazione o concessione, risultanti dal seguente prospetto:

<b>Occupazione richiesta</b>	<b>Diritti di istruttoria</b>	<b>Diritti d'urgenza</b>
Occupazione temporanea	€. 52,00	€. 26,00
Occupazione permanente	€. 52,00	€. 26,00
Passo carraio	€. 52,00	€. 26,00

2. Nel caso di occupazioni temporanee esonerate dal pagamento del canone i diritti indicati al precedente punto 1 sono ridotti del 50%.

3. L'ammontare degli importi di cui al comma 1, potranno essere adeguate con cadenza annuale con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

### **Art. 14 – Deposito cauzionale**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile dell'Area competente a rilasciare l'autorizzazione, prescriverà il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi. L'ammontare della cauzione sarà determinato in relazione all'entità dei lavori ed alle tariffe approvate con provvedimento dell'organo competente.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

### **Art. 15 - Durata delle occupazioni**

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 29 (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo.

2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi, in qualunque caso debitamente motivato.

3. Il responsabile di Area competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.

4. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

### **Art. 16 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione**

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente;
- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la descrizione dell'opera da eseguire, qualora l'occupazione preveda costruzione e mantenimento su suolo pubblico di un manufatto;
- la durata e la frequenza dell'occupazione;

- l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione e la relativa misura;
  - l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento;
  - l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;
2. Con riferimento alla natura dell'area la concessione/autorizzazione permanente viene rilasciata salvo i diritti dei terzi subordinatamente all'assenso del proprietario dell'area medesima.

### **Art. 17 - Obblighi del titolare**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 14;
- b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- e) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione/autorizzazione;
- f) versare il canone alle scadenze previste
- g) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
- h) mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
- i) comunicare le eventuali modifiche da realizzare alla struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, per le quali è necessaria nuova domanda di concessione/autorizzazione con le modalità dell'art. 11 del presente Regolamento;

2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

### **Art. 18 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) il mancato versamento per due annualità consecutive del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
- b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- d) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile dell'Area competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura di cui al successivo articolo 19;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **Art. 19 - Voltura della concessione/autorizzazione**

1. In caso di modifica della proprietà e/o di trasferimento dell'attività, in relazione all'esercizio della quale è stata rilasciato provvedimento abilitativo all'occupazione del suolo pubblico, il subentrante deve inoltrare domanda di voltura della concessione/autorizzazione entro 30 giorni dalla modifica con spese di istruttoria a suo carico. Decorso tale termine il proseguimento dell'occupazione a qualsiasi titolo effettuata è da intendersi abusiva.
2. Il Comune in caso di accoglimento della domanda di voltura non provvederà alla restituzione del canone già versato.

## **Art. 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione**

1. Il responsabile dell'Area competente, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione.
4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

## **Art. 21 - Rinnovo della concessione e proroghe autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicandone la durata.
3. Il titolare che chiede il rinnovo o la proroga della concessione senza porre modifiche alla stessa è esentato dalla presentazione della documentazione tecnica di cui all'art. 11, comma 1, lett. h) del presente regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza.
5. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

## **Art. 22 - Rinuncia all'occupazione**

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso del canone già versato.
2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

## **CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE**

### **Art. 23 – Tariffe e classificazione delle tipologie di occupazione**

1. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburanti (fatta eccezione per le occupazioni con cavi e condutture

realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dall'occupante, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Per le occupazioni permanenti la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura espressa in metri quadrati o lineari ed alla tipologia di occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari ed anch'essa in base alla tipologia d'occupazione.

4. Le tipologie di occupazioni permanenti e temporanee ed il loro relativo coefficiente moltiplicatore, denominato K, sono approvate contestualmente al presente regolamento e sono evidenziate nell'allegato B).

## **Art. 24 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone viene determinato sulla base della seguente formula:

$C = (T \times c \times S \times k) \times n$  in cui:

C = canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

T = tariffa individuata in relazione alla fattispecie di occupazione;

c = coefficiente in relazione alla classificazione delle strade (succ. art. 26)

S = misura occupazione (superficie o metro lineare)

K = coefficiente corrispondente all'attività esercitata sullo spazio pubblico ed al sacrificio imposto alla collettività per la cessata disponibilità dell'uso del suolo pubblico;

n = durata dell'occupazione, espressa in numero giorni naturali e consecutivi per le occupazioni temporanee, espressa in anni per le occupazioni permanenti.

3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare.

4. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per ciascun giorno d'occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee si applica la tariffa intera fino al trentesimo giorno, oltre la tariffa è ridotta del 50%.

5. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, dalla misura complessiva del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge e eventualmente riscossi per la medesima concessione/autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Giunta Comunale determinerà le tariffe espresse in metri quadrati o metri lineari tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo e dei coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A) al presente regolamento.

7. Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento ma entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno. In caso di mancata approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento, si intendono prorogate automaticamente quelle in vigore nell'esercizio precedente.

## **Art. 25 - Modalità di applicazione del canone**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno.

3. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore o uguale a 0,50.

4. Non si fa luogo al pagamento del canone per superfici inferiori a metri 0,50.

5. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui al comma 7, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.

6. Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze; nell'ipotesi che l'occupazione dell'area sottostante abbia natura diversa da quella sovrastante, o viceversa, si procede all'applicazione del canone separatamente per ciascuna fattispecie con una riduzione in misura del 15% sull'importo dovuto per l'occupazione sovrastante relativamente al periodo di contestuale occupazione sottostante.

7. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuale si determina sulla base di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero in base alla tariffa forfettaria unitaria di €. 0,7746, rivalutata su base ISTAT annuale a partire dalla prima applicazione del canone anno 2001, moltiplicata per il numero delle utenze presenti sul nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di €. 516,46. La tariffa è rivalutata per legge ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

## Art. 26 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie secondo il seguente elenco di classificazione:

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE	COEFF.
I	<i>C.so Italia, P.zza delle Torrette, Via Al Castello, Via Libarna, Via Lorenzo Murtula, Via Renato Quartini, Via XXV Aprile, C.so Cesare Battisti, Via Rossi Cavanna Benefettori, Via Egidio Dedè, Via della Ferriera, Via Villini, Via G.B. Seghezze, Via Oneo, Via Filippo Corridoni, Via Giuseppe Verdi, Via Roma, Via Postumia, Via Padre Borghero, Via Giacoboni, Via Giovanni Balbi, P.zza Pietro Ghersi, Largo Vittorio Repetto, P.zza Marconi, P.zza Monsignor Luciano Parodi, P.zza Oratorio, P.zza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Via Nazario Sauro, V.le Vittorio Veneto, Via Delle Piane, Via IV Novembre, Via Mazzini, Largo Paolo Bafico, C.so Trento Trieste, P.zza 2 Giugno, P.zza Carpaneto</i>	1,00
II	<i>Via Bazzano, Via Mereta, Via I Maggio, Via Pietrafraccia, Via Paolo Fabiano, Zona Sportiva Sandro Pertini, Via Alla Zona Sportiva, Via Al Ponte Nuovo, Via Maccabelli, Via Milite Ignoto, P.zza Casa Gatti, Via Benedetta Cambiagio, Via Cascine, Loc. Cascine, Loc. Casa Casella, Loc. Ciusgiù, Loc. Malvasi, Loc. Cipollina, Loc. Banchetta, Loc. Porale, Loc. Vallecaldà, Loc. Panigasse, C.so Montegrappa, Loc. Casa Braia, Loc. Isolabuona</i>	0,90
III	<i>Loc. Chiappari, Loc. Costa Lazzari, Loc. Casa Nova, Loc. Novella, Loc. Casa Chini, Loc. Zerbie, Loc. Mulino di Pietrafraccia, Loc. Minceto, Loc. Arnasso, Loc. Curlo, Loc. Crocetta, Loc. Casa Vicari, Loc. Casa Merli, Loc. Giacoboni, Loc. Giusalem, Loc. Tana D'Orso</i>	0,60

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

## Art. 27 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata ad uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

## **Art. 28 – Riduzioni di superficie**

1. Le superfici fino a 1000 mq sono calcolate per intero mentre l'eventuale eccedenza di superficie, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, viene calcolata in ragione del 10 per cento.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10 % per la parte eccedente i mq. 1.000.

## **Art. 29 – Esclusioni**

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa autorizzazione/concessione:

a) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;

b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purché non modificano il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva alla Polizia Municipale di norma almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;

c) le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi per interventi d'urgenza necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione successiva all'Area Tecnica, entro il terzo giorno lavorativo successivo;

d) le occupazioni temporanee e permanenti aventi complessivamente una superficie inferiore a 0,5 metri quadrati o lineari e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 10;

e) i balconi, le verande, i bow window, mensola e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nel titolo edilizio e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;

f) le occupazioni effettuate con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci;

l) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;

m) le occupazioni effettuate mediante targhe e fregi con sporgenza non superiore a cm. 10;

n) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;

o) le occupazioni effettuate dalla società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con attrezzature necessarie al servizio e comunque le occupazioni effettuate con l'erogazione di pubblici servizi se il canone concorre a determinare direttamente un costo per il Comune;

- p) le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- q) le occupazioni temporanee effettuate da organizzazioni politiche e sindacali, associazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro effettuate per una durata massima di due giorni e per una superficie non superiore a mq. 10. Per occupazioni aventi durata o superficie superiore a quella indicata al periodo precedente, il canone deve essere corrisposto per intero. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva alla Polizia Municipale almeno cinque giorni prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
- r) le occupazioni di suolo pubblico con griglie e tombini;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali;
- t) le occupazioni effettuate da associazioni e comitati senza fine di lucro, operanti nell'ambito del Comune ed aventi lo scopo di mantenere e tramandare le locali tradizioni culturali e di costume.
- u) le tende solari fisse e retrattili a servizio di edifici abitativi;
- v) interventi di ristrutturazione, manutenzione e restauro delle facciate del patrimonio edilizio esistente perimetrato negli ambiti di degrado individuati dallo strumento urbanistico vigente.

### **Art. 30 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione rilasciata dal servizio competente:

- a) le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, nonché le occupazioni effettuate con passi carrai e divieti di sosta per l'accesso ad immobili dagli stessi utilizzati;
- b) i passi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap motori;
- c) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva.

### **Art. 31 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, come indicato all'art. 25, comma 1. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito antecedentemente al rilascio della concessione e la sua validità é condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone va effettuato:

- su apposito conto corrente postale intestato al Comune;
- mediante bonifico bancario su conto intestato al Comune.

5. Non si fa luogo al pagamento del canone per l'occupazione permanente se di importo inferiore a euro 4,00.

### **Art. 32 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 31, comma 4.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore all'anno effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica titolari di posteggio, ovvero da pubblici esercizi, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il termine del 30 aprile di ogni anno, con le modalità previste nell'art. 31, comma 4.

4. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica non titolari di posteggio ("spuntisti") il pagamento è disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.

5. Non si fa luogo al pagamento del canone per l'occupazione temporanea se di importo inferiore a euro 4,00.

### **Art. 33 - Riscossione del canone**

1. La riscossione ordinaria del canone annuale per le occupazioni permanenti nonché per le occupazioni temporanea di natura ricorrente aventi durata superiore all'anno è curata dall'Ufficio Tributi, al quale devono essere trasmesse copie degli atti di concessione/autorizzazione rilasciate dai Uffici competenti, e relative modifiche o revoche, unitamente ai dati anagrafici e fiscali dei singoli concessionari.
2. La riscossione ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è curata dalle singole Aree che rilasciano gli atti di autorizzazione.
3. In caso di mancato versamento spontaneo del canone nei termini di cui agli artt. 31 e 32, si procede alla riscossione coattiva nei modi consentiti dalla legge.
4. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate sarà curata dell'Area Economico-Finanziaria o dell'Area competente al rilascio per le occupazioni temporanee.

### **Art. 34 - Gestione del servizio**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito nelle seguenti forme:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Nel caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma sarà svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

### **Art. 35 - Funzionario responsabile**

1. Il responsabile dell'Area cui è affidata la gestione del canone è designato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. In particolare, il funzionario comunale:
  - cura tutte le operazioni utili alla riscossione, anche coattiva, del canone, comprese l'emissione degli atti di accertamento ed applicazione delle sanzioni;
  - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

## **CAPO IV ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

### **Art. 36 – Accertamento**

1. Il Comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata:
  - a) controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo;
  - b) procede all'accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento, redigendo apposito verbale redatto da agente accertatore o da competente pubblico ufficiale.
2. In caso di parziale, omesso o tardivo versamento ovvero in caso di occupazioni abusive il comune procede alla notifica di un avviso di contestazione con invito ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Sulle somme dovute a titolo di indennità per occupazioni difformi da quanto previsto nell'autorizzazione/concessione viene eventualmente detratto quanto pagato a titolo di canone.
3. L'avviso di contestazione è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante messo notificatore. Non si procede ad accertamento nel caso di importi inferiori a 12,00 euro.
4. Il diritto di credito del Comune ad ottenere il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'indennità sostitutiva per le occupazioni abusive si prescrive:



- in dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., per le somme da riscuotersi "una tantum";
  - in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., per le somme dovute periodicamente ad anno o in periodi più brevi.
5. La prescrizione è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

### **Art. 37 – Sanzioni per occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni abusive è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell'indennità.
2. Oltre alle sanzioni previste al comma precedente, alle occupazioni abusive nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione/autorizzazione, si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., nonché la sanzione accessoria di cui al successivo comma 5 del sopracitato art. 10.
2. Sulle somme dovute a titolo di indennità sono applicati gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi decorrono:
  - a) per le occupazioni permanenti, dalla data di scadenza ordinaria del canone;
  - b) per le occupazioni temporanee, dalla data in cui si presume siano effettuate.

### **Art. 38 – Sanzioni per ritardati od omessi versamenti**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, con un minimo di €. 25 ed un massimo di €. 500.
2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza di pagamento, aumentato di 1 punto percentuale.

### **Art. 39 - Altre violazioni**

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio di concessione o dell'autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a € 500. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 40 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative collegate al canone sono irrogate dal funzionario responsabile contestualmente all'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 36.
2. L'Ufficio notifica l'avviso di contestazione e contestuale irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
3. L'interessato può accedere alla definizione agevolata mediante pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di indennità, sanzioni ed interessi entro il termine di 60 giorni dalla notificazione. In tal caso le sanzioni di cui al precedente articolo 37 sono ridotte ad un terzo. La definizione agevolata si applica agli avvisi di contestazione emessi per parziale/omesso/tardivo versamento.
4. L'avviso deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3.
5. Entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione gli interessati possono far pervenire al Comune (o al concessionario) deduzioni difensive e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La presentazione delle deduzioni difensive sospende i termini per il pagamento.
6. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, l'Ufficio competente esamina le deduzioni difensive e qualora le motivazioni addotte vengano accolte, procede ad annullare o rettificare l'avviso. In caso contrario invia provvedimento di rigetto dell'istanza con addebito di ulteriori interessi e spese.
7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 trova applicazione la definizione agevolata delle somme prevista al comma 3.
8. In caso di mancato versamento entro i termini indicati si procede alla riscossione coattiva delle somme richieste secondo le disposizioni di legge vigenti. Il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell'avviso.

Avverso tale atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in attuazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 64 del 10 marzo 2008.

#### **Art. 41 - Rimborsi.**

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data del pagamento, aumentati di 1 punto percentuale.
2. Tutti gli atti relativi ai rimborsi rientrano nella competenza del funzionario responsabile di cui all'art. 35.
3. Non si fa luogo al rimborso se la somma spettante, comprensiva di canone e interessi, è inferiore a €. 12,00.

### **CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 42 - Norme transitorie**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro efficacia, salvo il potere di questo Comune di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.

#### **Art. 43 – Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data è abrogato *“Il regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa”*.

#### **Art. 44 – Rinvio**

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

**DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA ORDINARIA PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Coefficiente K moltiplicatore della tariffa ordinaria Art. 24</b>
A	Passi carrai e divieti di sosta indiscriminati	0,40
B	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1,20
C	Occupazioni con impianti pubblicitari ed insegne	0,90
D	Occupazioni di suolo con distributori di carburante	3,00
E	Occupazioni di suolo, sottosuolo e soprasuolo con condutture e cavi	0,03
F	Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività commerciali ed artigianali in genere	1,00
G	Distributori di tabacchi e simili	1,00
H	Altre tipologie di occupazioni non altrove classificate	1,00

**DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA ORDINARIA PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

<b>CLASSIFICAZIONE</b>	<b>Tipologia di occupazione</b>	<b>Coefficiente K moltiplicatore della tariffa ordinaria Art. 24</b>
A	Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività commerciali ed artigianali in genere	0,90
B	Occupazioni per traslochi o simili	0,30
C	Scavi e manomissioni stradali privati	0,60
D	Scavi e manomissioni stradali aziende erogatrici pubblici servizi	0,40
E	Occupazioni temporanee con cantieri stradali	0,80
F	Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia	0,50
G	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,00
H	Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni sportive, politiche o culturali, nonché in occasione di manifestazioni ricreative organizzate da soggetti non aventi scopo di lucro	0,20
I	Altre tipologie di occupazioni non altrove classificate	1,00

**DETERMINAZIONE TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE****OCCUPAZIONI PERMANENTI**

TARIFFA CANONE	CATEGORIA I	CATEGORIA II	CATEGORIA III
€. 26,00	26,00	23,40	15,60

CLASSIFICAZIONE	Tipologia di occupazione	CATEGORIA I	CATEGORIA II	CATEGORIA III
A	Passi carrai e divieti di sosta indiscriminati	10,40	9,36	6,24
B	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	31,20	28,08	18,72
C	Occupazioni con impianti pubblicitari ed insegne	23,40	21,06	14,04
D	Occupazioni di suolo con distributori di carburante	78,00	70,2	46,80
E	Occupazioni di suolo, sottosuolo e soprasuolo con condutture e cavi	0,78	0,70	0,468
F	Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività commerciali ed artigianali in genere	26,00	23,40	15,60
G	Distributori di tabacchi e simili	26,00	23,40	15,60
H	Altre tipologie di occupazioni non altrove classificate	26,00	23,40	15,60

**DETERMINAZIONE TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE****OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

TARIFFA CANONE	CATEGORIA I	CATEGORIA II	CATEGORIA III
€. 1,30	1,30	1,17	0,78

CLASSIFICAZIONE	Tipologia di occupazione	CATEGORIA I	CATEGORIA II	CATEGORIA III
A	Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività commerciali ed artigianali in genere	1,17	1,05	0,70
B	Occupazioni per traslochi o simili	0,39	0,35	0,23
C	Scavi e manomissioni stradali privati	0,78	0,70	0,47
D	Scavi e manomissioni stradali aziende erogatrici pubblici servizi	0,52	0,47	0,31
E	Occupazioni temporanee con cantieri stradali	1,04	0,94	0,62
F	Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia	0,65	0,59	0,39
G	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,30	1,17	0,78
H	Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni sportive, politiche o culturali, nonché in occasione di manifestazioni ricreative organizzate da soggetti non aventi scopo di lucro	0,26	0,23	0,16
I	Altre tipologie di occupazioni non altrove classificate	1,30	1,17	0,78